## Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

de1

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 della Costituzione federale<sup>1</sup>; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 2004<sup>2</sup>, decreta:

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

- <sup>1</sup> La Confederazione adotta provvedimenti atti a sostenere gli Stati dell'Europa dell'Est nei loro sforzi di attuazione e di consolidamento della democrazia, nonché nella transizione verso l'economia di mercato e le sue strutture sociali.
- <sup>2</sup> Sono Stati dell'Europa dell'Est ai sensi della presente legge gli ex Paesi comunisti dell'Europa dell'Est e della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI).

#### Art. 2 Obiettivi

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est persegue i seguenti obiettivi:

- a. la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, nonché l'attuazione e il consolidamento del sistema democratico, segnatamente di istituzioni politiche stabili;
- b. la promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile, fondato sui principi dell'economica di mercato, che favorisca la stabilità economica, lo sviluppo culturale, l'aumento dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e contribuisca nel contempo alla protezione dell'ambiente e all'utilizzazione razionale delle risorse naturali.

#### Art. 3 Principi

- <sup>1</sup> La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è parte integrante della politica estera della Svizzera. Si fonda in particolare sul principio della corresponsabilità solidale.
- <sup>2</sup> I provvedimenti secondo la presente legge tengono conto delle condizioni degli Stati dell'Europa dell'Est e in particolare dei bisogni della popolazione.
- 1 RS 101
- 2 FF 2004 1705

2003-1337

<sup>3</sup> Di regola, i provvedimenti completano gli sforzi propri degli Stati dell'Europa dell'Est e della loro popolazione.

#### **Art. 4** Democrazia e diritti dell'uomo

Il Consiglio federale provvede affinché la cooperazione si fondi sui principi della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo. In caso di gravi violazioni di questi principi, esso può attuare i provvedimenti e gli adeguamenti necessari.

#### Art. 5 Modalità

I provvedimenti possono essere eseguiti nell'ambito di sforzi bilaterali, multilaterali o in modo autonomo.

#### Art. 6 Coordinamento

La Confederazione coordina i suoi provvedimenti con gli sforzi degli Stati dell'Europa dell'Est e con le prestazioni di altre istituzioni svizzere o estere.

## Sezione 2: Provvedimenti

## **Art. 7** Forme di cooperazione

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est può assumere le seguenti forme:

- a. cooperazione tecnica;
- cooperazione finanziaria, inclusi gli aiuti finanziari, l'aiuto alla bilancia dei pagamenti, la riduzione dell'indebitamento e le garanzie di credito;
- c. provvedimenti atti a promuovere la partecipazione al commercio mondiale;
- d. provvedimenti atti a promuovere l'impiego di mezzi del settore privato;
- e. qualsiasi altra forma complementare ai provvedimenti secondo le lettere a–d, idonea al raggiungimento degli obiettivi menzionati nell'articolo 2.

#### Art. 8 Prestazioni finanziarie

Le prestazioni finanziarie della Confederazione possono essere accordate sotto forma di:

- a. contributi non rimborsabili;
- b. mutui:
- c. partecipazioni;
- d. garanzie.

#### Art. 9 Provvedimenti misti

I provvedimenti misti possono combinare diverse forme di cooperazione e di prestazioni finanziarie della Confederazione.

#### Sezione 3: Finanziamento

## **Art. 10** Crediti quadro

L'Assemblea federale stanzia, mediante decreto federale semplice, i mezzi necessari per finanziare i provvedimenti secondo la presente legge sotto forma di crediti quadro pluriennali.

## **Art. 11** Emolumenti per garanzie di credito

- <sup>1</sup> Se concede garanzie di credito, la Confederazione può riscuotere emolumenti dai beneficiari delle garanzie. Questi emolumenti contribuiscono a coprire le spese amministrative e i costi derivanti da eventuali danni.
- <sup>2</sup> L'emolumento è di norma calcolato sulla base dei rischi, dell'importo e della durata della garanzia.
- <sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce la tariffa degli emolumenti; al riguardo può tenere conto della situazione specifica di ogni singolo Stato dell'Europa dell'Est.
- <sup>4</sup> I danni devono essere coperti in primo luogo con i proventi degli emolumenti.

#### Sezione 4: Esecuzione

### **Art. 12** Fissazione delle priorità

Il Consiglio federale fissa le priorità e i settori di attività prioritari dei provvedimenti secondo la presente legge, fondandosi sui principi della stessa e tenendo conto dell'esperienza e delle conoscenze specialistiche disponibili in Svizzera.

#### Art. 13 Trattati

- <sup>1</sup> Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che fissano i principi generali della cooperazione con uno o più Stati o con un'organizzazione internazionale.
- <sup>2</sup> Gli Uffici federali competenti possono concludere trattati internazionali, di diritto pubblico o privato, relativi a programmi o a progetti specifici.

#### Art. 14 Collaborazione di terzi

- <sup>1</sup> La progettazione e l'esecuzione di provvedimenti possono essere affidate a terzi.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale può sostenere iniziative di istituzioni private conformi agli obiettivi e ai principi della presente legge.

- <sup>3</sup> Può collaborare con Cantoni, Comuni e istituzioni pubbliche a progetti inerenti alla presente legge e sostenere le loro iniziative.
- <sup>4</sup> Per adempiere gli obiettivi secondo la presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.

#### **Art. 15** Coordinamento nell'amministrazione federale

Il Consiglio federale provvede ad assicurare coerenza e coordinamento in seno all'amministrazione federale nell'ambito della politica nei confronti dell'Europa dell'Est.

#### Art. 16 Trattamento dei dati

- <sup>1</sup> Per quanto concerne le persone físiche o giuridiche incaricate di eseguire provvedimenti secondo la presente legge o interessate dagli stessi, la competente unità amministrativa può trattare segnatamente i seguenti dati:
  - a. cognome, nome e data di nascita;
  - b. attinenza, nazionalità, numero di passaporto;
  - c. religione;
  - d. stato civile;
  - e. numero AVS:
  - f. informazioni sulla carriera professionale e militare;
  - g. profili della personalità sotto forma di valutazioni;
  - h. attività politiche e sindacali;
  - indicazioni sulla salute.
- <sup>2</sup> I dati relativi alla salute possono essere comunicati al servizio medico o all'Ufficio federale dell'assicurazione militare, se questi servizi ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali.

#### Art. 17 Commissione consultiva

La Commissione consultiva per la cooperazione internazionale allo sviluppo secondo l'articolo 14 della legge federale del 19 marzo 1976<sup>3</sup> sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali assiste il Consiglio federale in particolare in merito agli obiettivi e alle priorità.

## Art. 18 Valutazioni e rapporto

- <sup>1</sup> Il Consiglio federale vigila sull'utilizzazione efficace dei mezzi stanziati e ordina valutazioni regolari.
- <sup>2</sup> Riferisce alle Camere federali su ogni periodo di credito.

## Sezione 5: Disposizioni finali

## Art. 19 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

## **Art. 20** Diritto previgente: abrogazione

Il decreto federale del 24 marzo 1995<sup>4</sup> concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è abrogato.

## Art. 21 Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

# 1. Legge federale del 19 dicembre $2003^5$ su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo

Art. 1 cpv. 2 lett. b

- <sup>2</sup> Sono fatte salve le misure ai sensi:
  - della legge federale del ... 2004<sup>6</sup> sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est;

## 2. Legge federale del 24 marzo $2000^7$ sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti

Art. 1 cpv. 2

- <sup>2</sup> Sono salve le misure previste dalle seguenti leggi federali:
  - legge federale del 19 marzo 1976<sup>8</sup> sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;
  - legge federale del ... 20049 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.

```
4 RU 1998 868, 2000 1915
```

5 FF **2003** 7105

7 RS **973.20** 

8 RS 974.0

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> RS ...; RU ... (FF **2004** 1733)

<sup>9</sup> RS ...; RU ... (FF **2004** 1733)

## 3. Legge federale del 19 marzo 1976<sup>10</sup> sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali

Art. 11 cpv. 2 (nuovo)

<sup>2</sup> Per adempiere gli scopi previsti dalla presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.

#### Art. 13a Trattamento dei dati

- <sup>1</sup> Per quanto concerne le persone fisiche o giuridiche incaricate di eseguire provvedimenti secondo la presente legge o interessate dagli stessi, la competente unità amministrativa può trattare segnatamente i seguenti dati:
  - a. cognome, nome e data di nascita;
  - b. attinenza, nazionalità, numero di passaporto;
  - c. religione;
  - d. stato civile;
  - e. numero AVS;
  - f. informazioni sulla carriera professionale e militare;
  - g. profili della personalità sotto forma di valutazioni;
  - h. attività politiche e sindacali;
  - indicazioni sulla salute.
- <sup>2</sup> I dati relativi alla salute possono essere comunicati al servizio medico o all'Ufficio federale dell'assicurazione militare, se questi servizi ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali.

#### Art. 22 Referendum

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

#### **Art. 23** Entrata in vigore e durata di validità

- <sup>1</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
- <sup>2</sup> La presente legge ha una validità di dieci anni.